



DECRETO N. 499 DEL 21 DICEMBRE 2018

Oggetto: Società Cooperativa CLP San Giorgio - Proroga autorizzazione per prestazione di lavoro temporaneo ex art. 17 comma 2 della legge 84/1994 e ss.mm.ii. nel Porto di Portovesme.

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 così come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo n. 169/2016;

VISTO il decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;

VISTI gli artt. 8 e 17 della predetta legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare, il comma 2 del richiamato articolo 17 della legge n. 84/1994 che testualmente recita «*le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie ... (omissis)*»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 169/2016, lo scalo di Portovesme rientra tra i porti dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna cui la predetta norma attribuisce le competenze in materia di lavoro portuale precedentemente posta in capo all'Autorità marittima;

VISTA l'Ordinanza n. 65/2004 del 25.08.2004 dell'Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco, che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento per la fornitura del lavoro portuale temporaneo e la procedura selettiva per i porti di Sant'Antioco e Portovesme;



CONSIDERATO che con autorizzazione del 30.12.2004, l'Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco, congiuntamente a quello di Portovesme, hanno autorizzato la Società Cooperativa CLP San Giorgio per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Sant'Antioco e Portovesme;

VISTA l'autorizzazione n. 66/2012 del 31.12.2012, con la quale i predetti Circondari marittimi hanno rinnovato, fino al 31.12.2017, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi del succitato art. 17, c.2 della legge n. 84/1994, alla Società Cooperativa CLP San Giorgio in argomento per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Sant'Antioco e Portovesme, atteso che a seguito di apposito quesito formulato dal suddetto Circondario Marittimo di Sant'Antioco, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 1890/2001, ha ritenuto legittima l'autorizzazione per la prestazione di lavoro temporaneo nei due scali anche alla luce della scarsa operatività dei medesimi, tenuto conto che nessuna norma prevede che l'impresa o l'agenzia operino limitatamente ad un solo porto;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa CLP San Giorgio opera con un organico unico sui porti di Sant'Antioco e Portovesme;

PRESO ATTO che, con note nn. 02.02/5605 del 07.08.2017 e n. 10736 del 28.08.2017, le predette Autorità marittime hanno chiesto al competente Ministero, anche al fine di non pregiudicare l'operatività portuale, il nulla osta alla proroga dell'autorizzazione di cui trattasi fino al 31.12.2018;

ACCERTATO che, con dispaccio n. 24176 del 05.09.2017, il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato il parere favorevole alla proroga, fino al 31.12.2018, dell'autorizzazione in argomento da parte degli Uffici marittimi di Portovesme e Sant'Antioco nelle more dell'avvio di apposita procedura di selezione da parte dell'Autorità di sistema;

VISTI i provvedimenti n. 9130 del 22.12.2017 e n. 01/2018 del 05.01.2018, con i quali i suindicati Uffici circondariali marittimi di Portoscuso e Sant'Antioco hanno concesso la proroga, fino al 31.12.2018, della citata autorizzazione n. 66/2012 del 31.12.2012 *«in via eccezionale e al fine di garantire la continuità dell'attività»*, secondo quanto disposto



dal suddetto Ministero con la citata nota n. 24176 del 05.09.2017, tenuto conto che «*il nuovo affidamento dovrà avvenire in tempi brevi e a seguito di apposita selezione posta in essere [...] dall'Adsp congiuntamente all'Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco*», restando inteso che, in ogni caso, i medesimi provvedimenti saranno soggetti a revoca «*senza ulteriori formalità nel caso in cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, entro il suddetto termine, provveda al rilascio di un nuovo Atto Autorizzativo ex art. 17 della Legge 84/94, a seguito di apposita procedura di selezione.*»;

VISTO il decreto presidenziale 2 marzo 2018, n. 55 con il quale questa Autorità, sentito il Comitato di Gestione nella seduta del 14 febbraio 2018, ha disposto, tra l'altro, nelle more dell'adozione di provvedimenti generali e vincolanti per l'intera circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna di recepire ed adottare, in via temporanea, per i soli porti di Oristano e Portoscuso/Portovesme, i provvedimenti adottati dalle rispettive Capitanerie di Porto, in vigore al 31.12.2017;

TENUTO CONTO che nel corso del 2018 l'Autorità di sistema portuale ha attivato il dispositivo di cui al comma 5° del menzionato articolo 17, promuovendo la costituzione dell'Agenzia per il lavoro portuale della Sardegna, per la quale è stata assentita una competenza "di Sistema", ovvero la possibilità di erogare le proprie prestazioni in tutti i porti ricadenti nella circoscrizione dell'Ente, ad eccezione dello scalo di Portovesme, all'interno del quale, è autorizzata ad operare la citata CLP San Giorgio e dove le dinamiche dei traffici non consentono di contemplare la contestuale presenza di ulteriori fornitori di lavoro portuale temporaneo;

ACCERTATO, inoltre, lo scopo sociale e l'attività che la stessa Agenzia è deputata a svolgere, per il periodo di un anno dalla sua piena operatività, periodo cosiddetto sperimentale espressamente richiesto dal superiore Ministero;

TENUTO CONTO che, ad oggi, non risulta ancora operativo e, dunque, non è stato dato avvio al sopraddetto periodo di sperimentazione;



VISTA la nota pervenuta in data 08.11.2018 – prot. n. 14943, con la quale il predetto Circomare Sant’Antioco, stante l’inoperatività della citata Agenzia nonché nelle more di un apposito bando di gara per l’individuazione dell’Impresa ex art. 17 della Legge, ha chiesto al superiore Ministero la valutazione circa il rilascio di un’eventuale ulteriore periodo di proroga dell’attuale autorizzazione n. 66/2012;

VISTA la nota prot. n. 23517 del 13.12.2018, con quale questa Autorità, nel rappresentare l’intendimento di avviare, congiuntamente all’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco, l’istruttoria per la definizione di una procedura ad evidenza pubblica, prevalentemente locale, al fine di individuare il soggetto di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 84/1994 per i porti di Sant’Antioco e Portoscuso-Portovesme, il cui affidamento sarà rapportato al termine del periodo sperimentale dell’ALPS e, comunque, per non più di 18 mesi, ha chiesto al competente Dicastero di considerare l’opportunità di un’ulteriore proroga della vigente autorizzazione in capo alla CLP San Giorgio;

VISTA la nota n. 32949 del 20 dicembre 2018 con la quale il predetto Ministero non ha ravvisato osservazioni in merito alla proroga della citata autorizzazione n. 66/2012 nelle more della definizione della procedura di selezione volta all’individuazione del soggetto fornitore di manodopera temporanea ex art. 17 c. 2 della Legge per i porti di Sant’Antioco e Portoscuso-Portovesme;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di garantire l’operatività portuale nel porto Portovesme anche al fine di non creare nocumto agli operatori del settore;

TENUTO CONTO che gli ulteriori adempimenti amministrativi di cui al citato Regolamento e di controllo sull’operato della CLP San Giorgio restano in capo all’Ufficio Circondariale marittimo di Sant’Antioco in ragione dell’originaria autorizzazione sopra richiamata;

INFORMATA la Commissione consultiva locale del porto di Portovesme nella seduta del 18.12.2018;

INFORMATO il Comitato di gestione nella seduta del 20.12.2018;

VISTI gli atti d’ufficio;



DECRETA

di prorogare, per le motivazioni formulate nelle premesse del presente provvedimento, la validità dell'autorizzazione n. 9130 del 22.12.2017, emanata dall'Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso e recepita mediante il citato decreto presidenziale n. 55/2018, sino all'aggiudicazione definitiva delle procedure ad evidenza pubblica, da esperire congiuntamente all'Autorità marittima di Sant'Antioco, volte all'individuazione del soggetto unico fornitore di lavoro temporaneo ex art. 17 c. 2 della legge n. 84/1994 per i porti di Portovesme e Sant'Antioco e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il presente provvedimento pertanto dovrà intendersi revocato al termine delle suddette procedure.

Il presente Decreto sarà pubblicato su sito istituzionale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi il TAR Sardegna entro 60 gg e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dal ricevimento della presente.

Cagliari 22/12/2018

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo Deiana